

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Legge di stabilità per il 2014: le novità in materia lavoro**

(Legge n. 147 del 27.12.2013)

### **Premessa**

In data 27.12.2013 è stata **pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2014** (legge n. 147 del 27.12.2013). La legge di stabilità prevede alcune novità in materia lavoro: **l'intervento costituisce il primo passo verso la riduzione del cuneo fiscale e prevede sia degli aumenti delle detrazioni d'imposta a favore dei lavoratori subordinati**, sia la riduzione dei **premi assicurativi** da versare all'INAIL, sia la **deduzione forfettaria ai fini IRAP** per gli incrementi occupazionali. Tra gli altri interventi, invece, segnaliamo:

- un **incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori dei call center**;
- la **proroga della procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione**;
- il **potenziamento dell'incentivo sulla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato**.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le **principali novità in materia lavoro**.

### **Novità in materia lavoro**

#### **Detrazioni IRPEF**

Per i **redditi di lavoro dipendente**, relativamente alla **detrazione IRPEF** prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante**.

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

♦ **1.880 euro** (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito

complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- ♣ **978 euro** (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- ♣ **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

<b>DETRAZIONE SUL LAVORO DIPENDENTE</b>	
<b>Reddito complessivo</b>	<b>Detrazione d'imposta</b>
RC minore o uguale a 8.000 euro	1.880 euro
RC maggiore a 8.000 euro o minore/uguale a 28.000 euro	$978 + 902 \times (28.000 - RC) / 20.000$
RC superiore a 28.000 euro o minore/uguale a 55.000 euro	$978 \times (55.000 - RC) / 27.000$

Viene inoltre disposta l'**abrogazione** del co. 2 dell'art. 13 del TUIR, che disciplinava un "**correttivo**" consistente nell'incremento di un importo da 10,00 a 40,00 euro della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore a 23.000,00 ma non a 28.000,00 euro.

Le nuove misure delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 del TUIR entrano in **vigore l'1.1.2014** e devono essere applicate dai **sostituti d'imposta** che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

#### **Riduzione dei premi INAIL**

A partire dal 01.01.2014 viene prevista la **riduzione dei premi INAIL a carico dei datori di lavoro**. La riduzione verrà stabilita **con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale**.

Il decreto dovrà definire le **modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un**

**biennio.** La riduzione è applicabile nel limite complessivo di un importo pari a:  
→ **1.000 milioni di euro per l'anno 2014;**  
→ **1.100 milioni di euro per l'anno 2015;**  
→ **1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

Rimangono però **esclusi dalla riduzione dei premi assicurativi gli apprendisti ed i soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico,** nonché **prestatori di lavoro accessorio e lavoratori addetti ai servizi domestici.**

#### **Deduzione IRAP**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31.12.2014,** per i soggetti che incrementano il numero di **dipendenti** assunti con contratto **a tempo indeterminato,** rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. In pratica, viene riproposto – con lievi modifiche – l'incentivo applicabile nei periodi d'imposta dal 2005 al 2008.

A differenza del passato, **non** sono **più** previsti **limiti temporali:** l'attuale agevolazione si applica quindi a regime.

La deduzione compete:

- per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi;
- per un importo annuale **non superiore a 15.000 euro** per ciascun **nuovo dipendente** assunto;
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

La nuova deduzione per l'incremento occupazionale (a differenza della precedente) è **cumulabile** con le **altre già esistenti,** ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale. Peraltro, in questo caso, l'ammontare deducibile per ogni dipendente non può comunque eccedere la somma:

- ✓ della retribuzione;
- ✓ degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

#### **Incentivi per la stabilizzazione**

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale viene **introdotto un incentivo a favore degli operatori di call center.**

## dei dipendenti di call center

La disposizione è pensata per quelle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i lavoratori usufruendo della procedura prevista dall'art. 1, comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

L'incentivo spetta entro i seguenti limiti:

- l'incentivo è **pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi;**
- il valore mensile del beneficio **non può essere superiore a 200 euro per ogni dipendente;**
- **il valore annuale per l'azienda non può superare i 3 milioni di euro e comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo al 1° gennaio 2014** (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un D.M. "concertato" tra Lavoro ed Economia dovrà fornire le modalità attuative.

La norma prevede un interpello preventivo degli organi comunitari per verificare se tale incentivo sia compatibile con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato.

## Proroga stabilizzazione associati in partecipazione

Con il DL n. 76/2013 è stata **introdotta una procedura di stabilizzazione per gli associati in partecipazione**. La procedura prevede la **definizione dei provvedimenti e dei procedimenti contenziosi nel caso in cui, alla sussistenza di alcune condizioni, il datore di lavoro assuma a tempo pieno ed indeterminato l'associato in partecipazione**.

**Il termine per aderire**, che era stato originariamente fissato tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, **viene ora esteso al 31 marzo 2014**.

La procedura di stabilizzazione, come noto, prevede **l'obbligo di far pervenire**, alle competenti sedi INPS, la **relativa documentazione per il perfezionamento della procedura stessa**. Il termine per effettuare tali adempimenti, inizialmente fissato dal Decreto "Lavoro" al 31 gennaio 2014 è ora **esteso al 31 luglio 2014**.

**Recupero  
contributo  
addizionale ASPI**

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012) i datori di lavoro che **procedono alla stabilizzazione di un lavoratore precedentemente assunto a tempo determinato, possono beneficiare del recupero del c.d. contributo addizionale ASPI (1,4%).**

La legge di stabilità per il 2014 ha previsto la modifica parziale dell'agevolazione, eliminando la soglia di rilevanza di sei mesi prevista precedentemente dalla riforma del lavoro.

Per effetto di tale modifica, **la stabilizzazione di un rapporto a tempo determinato permette al datore di lavoro di recuperare per intero quanto versato dal datore di lavoro a titolo di contributo addizionale, senza alcun particolare limite** (prima, invece, rilevava solamente il periodo di sei mesi precedente all'assunzione).

**Incentivi  
all'occupazione**

Con una modifica all'articolo 9, comma 3-ter, del DL n. 148/1993 viene previsto che il Ministero del Lavoro possa **prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.**

**Maggiori  
contributi sulla  
somministrazione  
di lavoro**

La riforma del lavoro aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 **l'aliquota del contributo dovuto dalle Agenzie di somministrazione ai Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito** (art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003) **scendesse dal 4% al 2,6%.**

La Legge di Stabilità 2014 **ha abrogato la predetta norma**, pertanto l'aliquota dovuta dalle Agenzie di somministrazione a finanziamento del Fondo **rimane fissata al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori in somministrazione assunti con contratti a tempo determinato.**

**Detassazione  
riduzione risorse**

Con riferimento al **minor utilizzo delle risorse** (definite dalla Legge di Stabilità 2013) destinate alle **misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro**, viene stabilito un taglio ai fondi per la **detassazione.**

L'incentivo, ricordiamo, permette a particolari condizioni di **applicare alle somme erogate dal datore di lavoro a fronte di incrementi di produttività/efficienza, un'aliquota sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari (ad oggi) al 10%.**

#### **Reddito dei transfrontalieri**

A partire dal 01.01.2014, il **reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale**, in via **continuativa** e come **oggetto esclusivo del rapporto**, da soggetti **residenti** nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per **l'importo eccedente 6.700 euro.**

#### **Aliquote gestione separata INPS**

Viene previsto **l'incremento dell'aliquota relativa ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali.** In particolare, la predetta aliquota:

- ➔ per l'anno **2014** è **pari al 22%** (anziché al 21);
- ➔ per l'anno **2015** è **fissata al 23,5%** (anziché al 22).

#### **Contributo di solidarietà**

Viene prevista la **proroga per gli anni 2014, 2015 e 2016 del contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro.**

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite concorrono anche i **trattamenti pensionistici fermo restando che sugli stessi il contributo di solidarietà non è dovuto.**

#### **Contributo di solidarietà sulle "pensioni d'oro"**

Viene **reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d'oro**". Il contributo era stato introdotto nel 2011 ed era stato dichiarato incostituzionale dalla corte con la sentenza n. 116/2013.

Il nuovo sistema è diverso, nel senso che è indicizzato sul trattamento INPS minimo pari a 495,43 euro mensili.

Il contributo di solidarietà opererà nel modo seguente:

1. il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e 9.908,60 (20 volte il minimo);

2. il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
3. il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.

#### **Finanziamento ammortizzatori sociali**

La Legge di Stabilità prevede **l'incremento dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro da destinarsi**

- al **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;**
- per il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.**

Sono inoltre stanziati 40 milioni di euro per il **finanziamento dei contratti di solidarietà delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.**

Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro per il **finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.**

Il comma 184 della Legge di Stabilità prevede, inoltre, per l'anno 2014, la **destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.**

#### **Rivalutazione trattamenti pensionistici**

Per il triennio 2014 – 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 avviene nel modo seguente:

1. se l'importo è fino a tre volte il minimo, l'indicizzazione è del 100%;
2. se l'importo è superiore a tre volte il minimo e fino a quattro volte, l'indicizzazione è del 95%;
3. se l'importo è superiore a quattro volte e fino a cinque, l'indicizzazione è del 75%;
4. se l'importo è superiore a cinque volte e fino a sei, l'indicizzazione è del 50%;
5. se l'importo è superiore a sei volte il minimo, l'indicizzazione è del 40%.

#### **Contratti di solidarietà aziende soggette a CIGS**

Viene previsto che, per l'anno 2014, **l'integrazione salariale del 60% stabilita dalla norma è aumentata nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.**

Conseguentemente, il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori

dipendenti da aziende soggette alla CIGS coinvolti in contratti di solidarietà, per l'anno 2014, è complessivamente **pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.**

**Norme in materia di addizionali regionali**

Viene posticipata al 2015 l'entrata in vigore delle nuove regole sull'addizionale regionale all'IRPEF previste dall'art. 6 del D.Lgs n. 68/2011. La disposizione riguarda, in particolare:

- il **limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione ha disposto la riduzione dell'IRAP;**
- la possibilità per le regioni di **stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale** al fine assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato;
- la possibilità, per le regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, di **disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia,** maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR nonché misure di sostegno economico diretto;
- la possibilità, per le regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, di **disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, "voucher", buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale** (art. 6, comma 6).


**Riduzione e razionalizzazione degli oneri detraibili**

Entro il 31 gennaio 2014 è prevista **l'adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF.** La mancata adozione dei predetti provvedimenti **comporta che la detrazione IRPEF (del 19%) spetterà nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.**

**Regione Sardegna**

Viene concessa alla **Regione Sardegna** la possibilità di **emanare norme per la diminuzione del carico fiscale.** In particolare, la Regione, in osservanza della normativa comunitaria, può:

- prevedere **agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile, nonché la concessione di**



- contributi da utilizzare in compensazione ai sensi delle legislazione statale;**
- **modificare le aliquote in aumento entro i valori impositivi fissati dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**